

STATUTO DELLA SOCIETA'

"POLLINO GESTIONE IMPIANTI S.R.L."

Titolo I

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Articolo 1 - Denominazione sociale

E' costituita una società a responsabilità limitata a partecipazione pubblica, che potrà cedere quote anche a soci privati, con la denominazione di "Pollino Gestione Impianti s.r.l."

Allegato "A" all'atto
Repertorio n. 3286
e Raccolta n. 2383

Articolo 2 - Sede Legale

2.1 La sede della società è ubicata nel Comune di Castrovillari all'indirizzo risultante dall' apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 11 I-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e/o di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 2.1., mentre spetta ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato sub 2.1.

Articolo 3 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2032 e può essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei soci.

Articolo 4 - Oggetto sociale

La società ha per oggetto: a) la costruzione e la gestione degli impianti di distribuzione del gas; b) la gestione del servizio idrico, anche in ottemperanza e



per le disposizioni di cui alla Legge n.36 del 05.01.1994; c) la produzione e la gestione del biogas, delle fonti alternative di energia, quali : l'eolico e le biomasse, etc., nonché l'intero ciclo di commercializzazione delle risorse energetiche; d) la realizzazione di opere accessorie connesse e necessarie al corretto svolgimento dei servizi. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art.12 della legge n.498/92, nonché interventi nel settore delle infrastrutture e delle opere di interesse pubblico e) gestione del verde pubblico, arredo urbano e manutenzione stradale; f) gestione degli impianti di pubblica illuminazione. La società potrà, inoltre, assumere la gestione di servizi pubblici di altre amministrazioni secondo le norme previste dalla legge e potrà svolgere ogni attività nel campo dei servizi non precedentemente menzionati, sempre e comunque nel rispetto della normativa vigente. La società potrà anche effettuare tutte le attività collaterali e/o connesse con i servizi predetti e, in particolare, studi per l'organizzazione del servizio. Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà emettere obbligazioni, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, compatibilmente con le limitazioni di legge, ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa l'assunzione di finanziamenti e la stipula di contratti di mutuo o di leasing; potrà prestare avalli, fidejussioni ed altre garanzie; potrà assumere anche direttamente interessenze e partecipazioni in consorzi e/o società aventi oggetto analogo connesso od affine al proprio, potrà, inoltre, affidare a terzi lavori di progettazione e di costruzione e/o l'esercizio degli impianti e opere realizzate dall'amministrazione pubblica.

Capitale Sociale

Articolo 5 - Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è di 10.500,00 (diecimila cinquecento virgola zero zero)

Euro ed è diviso nelle quote risultanti dal libro dei soci.

5.2 L'aumento del capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire anche mediante conferimenti in denaro e in natura o di crediti e in caso di aumento di capitale i soci avranno l'opzione sulle nuove quote e la prelazione su quelle non optate.

Titolo III

Versamenti in conto capitale e finanziamento dei soci - Trasferimento

quote

Articolo 6 - Versamenti in conto capitale e finanziamento dei soci

Per il fabbisogno della società i soci potranno effettuare presso la stessa versamenti in conto capitale anche non proporzionali alle quote di partecipazione, così come erogare finanziamenti con obbligo di restituzione nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia bancaria e creditizia e comunque in conformità alle previsioni di cui alla delibera del CICR del 03/03/1994. I finanziamenti effettuati dai soci, sulla base di trattative personalizzate, si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto o di una deliberazione consiliare.

Articolo 7 - Trasferimento quote

7.1 Qualora la società provveda ad acquisire un socio privato, tramite gara ad evidenza pubblica. Eventuali quote di partecipazione o i diritti su di esse appartenenti alla società aggiudicataria della gara ad evidenza pubblica per la scelta del partner privato, non sono cedibili prima di cinque anni dalla costi-



tuzione della società Pollino Gestione Impianti s.r.l.; oltre tale termine, la cessione dovrà essere approvata con delibera con il voto di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale, sia in prima che in seconda convocazione; il soggetto cessionario dovrà possedere i medesimi requisiti che hanno consentito al cedente l'aggiudicazione della gara ad evidenza pubblica per la scelta del partner privato, sulla base di quanto risultante dalla documentazione di gara.

7.2 La eventuale società aggiudicataria della gara ad evidenza pubblica per la scelta del partner privato, si obbliga ad acquisire le quote detenute dai Comuni di Castrovillari, Laino Borgo, San Basile e dal Consorzio A.C.E.A. Calabria, in ogni momento e su richiesta unilaterale dei Comuni e del Consorzio A.C.E.A. Calabria, al valore corrispondente alla quota del patrimonio netto come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

7.3 La eventuale società aggiudicataria della gara ad evidenza pubblica per la scelta del partner privato, si obbliga a cedere, entro tre anni dalla costituzione e su richiesta unilaterale dei Comuni di Castrovillari, Laino Borgo, San Basile e dal Consorzio A.C.E.A. Calabria, una percentuale massima pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale, al valore nominale, ad altri soggetti pubblici designati dai Comuni di Castrovillari, Laino Borgo, San Basile e dal Consorzio A.C.E.A. Calabria.

Titolo IV

**Decisioni dei soci - Adozione delle decisioni dei soci - Recesso del socio
- Esclusione del socio - Liquidazione della quota - Organi della società**

Articolo 8 - Decisioni dei soci

8.1 Sono riservate alla competenza dei soci: 1. l'approvazione del bilancio e

la distribuzione degli utili; 2. la nomina dei componenti l'organo amministrativo; 3. la nomina del Sindaco o del Revisore; 4. le modificazioni dell'atto costitutivo; 5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; 6. l'esclusione dei soci. _____

8.2 Inoltre, i soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. I soci devono approvare il bilancio presentato loro dall'organo amministrativo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se particolari esigenze lo richiedano, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. _____

Articolo 9 - Adozione delle decisioni dei soci _____

9.1 Le decisioni dei soci possono essere adottate: 1. mediante delibera assembleare. Questa forma sarà obbligatoria qualora si tratti di decisioni relative alle materie indicate ai numeri 4 e 5 del precedente articolo 8, nonché nel caso previsto dal IV° comma dell'art.2482-bis c.c., oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale; 2. mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto, mentre in tutti gli altri casi può pervenire alla società anche mezzo fax o via e-mail. _____

9.2 Ogni socio (o altro soggetto avente diritto di voto in suo luogo), regolarmente iscritto nel "Libro Soci", ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Non possono partecipare i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto. _____



Articolo 10 - Recesso del socio

10.1 Hanno diritto di recedere, per tutta o parte della loro quota, i soci che non hanno consentito: - al cambiamento dell'oggetto sociale e del tipo di società; - alla revoca dello stato di liquidazione; - alla sua fusione o scissione; al trasferimento della sede all'estero; - all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo; - al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 c.c., IV comma; - alla proroga del termine della società; - alla modifica dei criteri di determinazione della quota in caso di liquidazione della stessa; - all'introduzione o alla rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni.

10.2 Nelle ipotesi di cui sopra, il socio che intende recedere dalla società dovrà trasmettere alla stessa, esclusivamente a mezzo lettera raccomandata a.r., una dichiarazione scritta entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima ovvero entro trenta giorni dal momento in cui il socio ha avuto conoscenza del fatto, se diverso dalla delibera, che legittima il recesso. La dichiarazione dovrà contenere le generalità del socio e la quota per la quale il diritto di recesso viene esercitato.

10.3 Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

10.4 Il diritto di recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, sarà privo di efficacia, nel caso in cui la società revochi la delibera che lo legittima ovvero se deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 11 - Esclusione del socio

11.1 Il socio può essere escluso per giusta causa. _____

Costituiscono giusta causa le seguenti ipotesi : - qualora il socio sia dichiarato interdetto o inabilitato con decisione definitiva; - sia sottoposto a procedure concorsuali; - risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società; - nell'ipotesi in cui eserciti per conto proprio un'attività concorrente con quella della società, salvo il consenso scritto degli altri soci. _____

11.2 L'esclusione deve essere approvata dai soci ed ai fini del calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione di tratta-

11.3 La deliberazione di esclusione dovrà essere notificata, a cura dell'organo amministrativo, al socio escluso e la stessa avrà effetto decorsi trenta giorni dalla data di notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non opponga opposizione dinanzi al Tribunale competente per materia e territorio. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale, su domanda dell'altro. _____

_____ **Articolo 12 - Liquidazione della quota** _____

12.1 Nei casi in cui il rapporto sociale si sciogla limitatamente ad un socio (recesso, esclusione), questi ha diritto al rimborso della partecipazione da eseguirsi entro centottanta giorni dallo scioglimento del rapporto ed in proporzione al valore di mercato del patrimonio sociale, al momento dello stesso scioglimento. _____

12.2 In caso di disaccordo sulla valutazione della quota, la determinazione della stessa sarà compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente in ordine alla sede della società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2473, comma 3°, del c.c. _____



12.3 Il rimborso potrà avvenire: - mediante acquisto da parte degli altri soci, proporzionalmente al valore delle loro partecipazioni, oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi; - mediante utilizzo delle riserve disponibili o, in mancanza, riducendo corrispondentemente il capitale sociale e applicando in tal caso l'art. 2482 c.c. ed ove ciò non fosse possibile la società verrà posta in liquidazione. _____

12.4 Il rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale, non si applica all'ipotesi dell'esclusione del socio. _____

_____ **Articolo 13 - Organi della Società** _____

Sono organi della società: _____

l'Assemblea; il Consiglio di Amministrazione; il Presidente del Consiglio di Amministrazione; l'Organo di Controllo o il Revisore Legale. _____

E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società. _____

Titolo V

_____ **Assemblea** _____

_____ **Articolo 14 - Assemblea - Convocazione** _____

14.1 L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, su richiesta di un amministratore, del Sindaco o del Revisore o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. _____

14.2 Se l'organo amministrativo o il Presidente del Consiglio di Amministrazione debitamente richiesti non provvedono alla convocazione entro il termine di 30 giorni, la convocazione potrà essere effettuata dal Tribunale competente in ragione della sede della società, su ricorso degli interessati, sentiti i

componenti dell'organo amministrativo e di quello di controllo, se esistente.

14.3 L'avviso di convocazione è inviato mediante lettera raccomandata, telefax, posta elettronica, telegramma spedito ai soci, amministratori, sindaci e revisore (ove nominati) almeno otto giorni di prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare con le informazioni necessarie.

14.4 In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e il Sindaco o il Revisore sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori, il Sindaco o il Revisore, se nominati, non sono presenti, il Presidente dell'Assemblea dovrà inserire nel verbale che gli Amministratori, i Sindaci o il Revisore, sono stati informati della riunione.

14.5 L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purchè in territorio italiano.

14.6 Il socio può farsi rappresentare in Assemblea anche da non soci. La delega deve essere conferita per iscritto e la relativa documentazione dovrà essere conservata presso la sede della società e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e la stessa, conferita per una singola Assemblea, ha effetto anche per le successive convocazioni. La rappresentanza non può essere conferita né ad Amministratori né al Sindaco o al Revisore, né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o che la controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di que-



ste. La delega conferita per una singola Assemblea totalitaria di cui al precedente articolo deve indicare le materie all'ordine del giorno.

14.7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni, degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il Presidente è assistito da un Segretario anche non socio, nominato dall'Assemblea.

14.8 L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Tuttavia nei casi di modificazioni dell'atto costitutivo e in quelli relativi a decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, l'Assemblea delibera con il voto di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; le medesime partecipazioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato, a seguito della dichiarazione del socio di astenersi, non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.


14.9 Il verbale deve essere redatto con le modalità di cui all'articolo 2375, commi 1 e 3, del codice civile.



Titolo VI

Amministrazione

Articolo 15 - Amministratori



15.1 Salvi gli ulteriori requisiti previsti dal presente statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo della società devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

15.2 L'organo amministrativo della società è, di norma, costituito da un amministratore unico.

15.3 L'assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i..

15.4 Nella scelta degli amministratori, deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da compu-

tare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. _____

Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120. _____

15.5 Non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci. _____

15.6 Gli amministratori della società non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. _____

Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 6 dell'art 11 del D. Lgs. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione della presente disposizione non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori. _____

15.7 Ai sensi del presente statuto e in conformità al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, è vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali. —

15.8 E' altresì fatto divieto di corrispondere ai dirigenti della società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di



non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile. _____

15.9 La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è consentita nei soli casi previsti dalla legge. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 (trenta) per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto. _____

15.10 Restano ferme le disposizioni in materia di inconfirmità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. _____

15.11 Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo determinato all'atto della nomina o comunque per un periodo non superiore a tre esercizi; essi sono rieleggibili. Nel caso in cui l'amministrazione sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione e per dimissioni o per altra causa venga a mancare la maggioranza del consiglio, gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per il rinnovo dell'intero consiglio. _____

15.12 Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea, salvo quanto previsto al successivo punto 16.2. _____

15.13 Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ. _____

_____ **Articolo 16 - Consiglio di Amministrazione** _____

16.1 Quando l'amministrazione è affidata ad un consiglio, questo si compone di tre membri, anche non soci, nominati come segue: _____

- n. 1 (uno) nominato dal Comune di Castrovillari; _____
- n. 2 (due) nominati dall'Assemblea dei soci. _____

16.2 Gli Amministratori nominati dall'Ente Pubblico possono essere revocati solo ed esclusivamente dall'Ente che li ha nominati, con le modalità previste per l'Ente stesso, anche senza giusta causa.

16.3 Per l'esercizio del loro mandato agli Amministratori spettano i compensi e i rimborsi spese deliberati dall'Assemblea che li nomina, anche per quanto riguarda il membro nominato dal Comune di Castrovillari, nei limiti dei compensi massimi previsti dall'art. 11, comma 6, del D. Lgs 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

16.4 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri un Presidente e può nominare un solo Amministratore Delegato.

La carica di Presidente e quella di Amministratore Delegato sono cumulabili.

Esclusivamente in caso di assenza o impedimento del Presidente, il consigliere più anziano d'età assume la carica di vicepresidente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Articolo 17 - Convocazione Costituzione e Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

17.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convocherà il C.d.A. presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, tutte le volte che lo riterrà opportuno o quando abbia ricevuto domanda scritta da un Amministratore o dell'Organo di Controllo.

17.2 L'avviso di convocazione dovrà essere inviato tramite posta raccomandata, telegramma, telex, telefax, posta elettronica certificata, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, mentre per i casi di urgenza il termine è ridotto a tre giorni. In mancanza delle formalità suddette il Consiglio di Amministrazione si considera regolarmente convocato quando sono

interventuti tutti gli Amministratori in carica e l'Organo di Controllo. _____

17.3 Il Consiglio di Amministrazione sarà presieduto dal Presidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età. _____

17.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, tranne per quanto previsto al punto 17.5, occorrerà il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. _____

Le deliberazioni dovranno risultare da verbali trascritti nell'apposito libro e sottoscritti dal Presidente della riunione e da un Segretario anche non Consigliere. _____

17.5 La nomina dell'Amministratore Delegato e l'attribuzione di poteri allo stesso e/o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, fatte salve le competenze di legge, vanno approvate dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità. _____

_____ **Articolo 18 - Poteri dell'organo amministrativo** _____

18.1 L'Organo amministrativo, qualunque sia la sua struttura, è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria e gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge e dallo Statuto riservati all'Assemblea dei Soci. _____

18.2 E' consentita l'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea ai sensi dell'art. 11, comma 9, lettera a), D. Lgs 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni. _____

Articolo 19 - Firma e rappresentanza sociale

La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, all'Amministratore delegato, nei limiti dei poteri ad esso attribuiti dal Consiglio di Amministrazione

Titolo VII

Sindaco Unico e Revisore Legale dei conti

Articolo 20 - Organo di Controllo

20.1 L'assemblea dei soci nomina un organo di controllo monocratico - Sindaco Unico o Revisore Legale - che ha anche funzioni di controllo contabile.

20.2 Non può essere nominato alla carica di sindaco e se nominato decade dall'ufficio colui che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

20.3 Il sindaco resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il sindaco è stato sostituito. Il sindaco è rieleggibile.

20.4 Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

20.5 Il sindaco ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c. Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il

sindaco esercita anche il controllo contabile di cui all'art. 2409 - bis c.c.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 c.c.

20.6. La retribuzione annuale del sindaco è determinata dai soci all'atto della



nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio. _____

20.7 Il sindaco deve assistere alle adunanze delle assemblee, del consiglio di amministrazione e dell'eventuale comitato esecutivo. _____

20.8 Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al sindaco, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, il sindaco deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte dell'assemblea. _____

_____ **Articolo 21 - Revisore Legale dei Conti** _____

21.1 Il revisore o la società di revisione devono essere iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Legali dei Conti. _____

21.2 Il corrispettivo del revisore o della società di revisione è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico. _____

21.3. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. _____

21.4 L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. _____

_____ **Titolo VIII** _____

_____ **Bilanci ed Utili** _____

_____ **Articolo 22 - Esercizi sociali** _____

L'esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno e il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno. _____

Articolo 23 - Ripartizione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale verranno ripartiti come segue: -il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale; -il rimanente ai soci in proporzione delle relative quote di conferimento, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea. Oltre alla riserva legale, l'Assemblea può deliberare di creare riserve speciali disponendone la destinazione.

Titolo IX

Norme finali

Articolo 24 - Scioglimento

L'Assemblea dei soci può deliberare in ogni momento lo scioglimento della società, determinando le modalità di liquidazione e nominando uno o più liquidatori, anche fra non soci, stabilendo i poteri e le attribuzioni.

Articolo 25 - Domicilio dei soci

Per domicilio di ogni socio nei confronti della società si intende quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 26 - Clausola compromissoria

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaco o revisore, oppure nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto da tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale, che designerà anche il Presidente del collegio stesso.

Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza, secondo diritto, entro novanta



giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti,
come arbitro rituale. _____

Ai sensi dell'art. 35, ultimo comma, d.lgs. 5/2003, nel caso di controversie a-
venti per oggetto la validità di delibere assembleari, agli arbitri compete sem-
pre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione del-
l'efficacia della delibera. Si applicano comunque le disposizioni di cui al
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. _____

Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripar-
tizione del costo dell'arbitrato. _____

Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate
con delibera dei soci con la maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dell'intero
capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90
(novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso. _____

_____ **Articolo 27 - Rinvio** _____

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le
disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia. _____

Firmato: Vincenzo Esposito - Angela Massara Notaio - segue impronta
del sigillo. _____



Angela Massara
NOTAIO

Repertorio n° 3286

Raccolta n° 2383

———— VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' ————

———— "POLLINO GESTIONE IMPIANTI S.R.L." ————

———— REPUBBLICA ITALIANA ————

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di settembre alle ore
quindici e minuti cinquanta

———— (27 settembre 2017) ————

Registrato a Paola

In Castrovillari, ove sono stata richiesta, alla Via Muletta snc

il 16 ottobre 2017

Avanti a me dott.ssa Angela Massara, Notaio in Scalea, iscritto presso il Col-
legio Notarile dei Distretti Riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola

al numero 2443 s.1T


———— è presente il Signor ————

ESPOSITO Vincenzo nato a Castrovillari (CS) il 21 ottobre 1976, domici-
liato per la carica ove appresso, il quale mi dichiara di intervenire al presente
atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della
Società "**POLLINO GESTIONE IMPIANTI S.R.L.**", con sede in Castro-
villari (CS) Via Muletta snc, capitale sociale Euro 10.500,00 (diecimilacin-
quecento virgola zero zero) interamente versato, Codice Fiscale, Partita
I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cosenza
02534750787 iscritta al R.E.A. di Cosenza al n. 172245.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio
sono certo, mi dichiara di essere convenuto in questo luogo, giorno ed ora
con i soci della predetta Società per costituirsi in assemblea al fine di discute-
re e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

———— ORDINE DEL GIORNO ————

1) Adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni introdotte dal D. Lgs.



175/2016, come modificato dal D.Lgs. 100/2017; _____

2) Revisione dello statuto sociale: adeguamento alla normativa introdotta dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modifiche nella L. 4 aprile 2012, n. 35, in materia di sindaco unico e revisore legale; clausola compromissoria (art. 26); modifiche varie ed eventuali; _____

3) Delibere inerenti e accessorie. _____

Il comparente mi invita a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le delibere che la stessa andrà ad adottare. _____

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue: _____

A norma dell'art. 14 dello Statuto della Società assume la presidenza dell'assemblea il comparente il quale constata: _____

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante l'invio, nei termini di statuto, dell'avviso di convocazione; _____

- che sono presenti in proprio tutti i soci della società, rappresentanti l'intero capitale sociale, e cioè il **COMUNE DI CASTROVILLARI**, con sede legale in Castrovillari (CS) Piazza Municipio n. 1, Codice Fiscale numero 83000330783, titolare di una quota pari a nominali Euro 8.436,00 (ottomilaquattrocentotrentasei virgola zero zero), in persona del Sindaco pro tempore

Signor LO POLITO Domenico nato a Castrovillari (CS) il 19 maggio 1966, domiciliato per la carica presso la suddetta sede; il **COMUNE DI LAINO**

BORGO, con sede legale in Laino Borgo (CS), Viale Biagio Longo n. 2, Codice Fiscale 00396610784, titolare di una quota pari a nominali Euro 636,00 (seicentotrentasei virgola zero zero), in persona del Sindaco pro tempore

Signor ARMENTANO Francesco, nato a Salerno (SA), il 15 settembre 1950, domiciliato per la carica presso la suddetta sede; il **COMUNE DI**

SAN BASILE, con sede in San Basile (CS), Piazza Bellizzi snc, Codice Fiscale 00362320780, titolare di una quota pari a nominali Euro 378,00 (trecentosettantotto virgola zero zero), in persona del Sindaco pro tempore Signor **TAMBURI Vincenzo**, nato ad Avellino (AV), il 6 febbraio 1981, domiciliato per la carica presso la suddetta sede; il **CONSORZIO A.C.E.A.**

CALABRIA in liquidazione, con sede in Castrovillari (CS), Piazza Municipio, Codice Fiscale 02474080781, titolare di una quota pari a nominali Euro

1.050,00 (millecinquanta virgola zero zero), il persona dell'unico liquidatore e legale rappresentante Signor **FILIDORO Gaetano**, nato a Castrovillari (CS) il 23 novembre 1973, domiciliato per la carica presso la suddetta sede, così come risulta dal foglio di presenza che verrà conservato agli atti della Società;

- che è presente l'Organo Amministrativo, nelle persone dei Signori **GUIDA Carmelina**, nata a Castrovillari (CS) il 7 gennaio 1981, **CANDUCI Francesco** nato a Vibo Valentia (VV) il 22 giugno 1970, nonché di esso comparente; —

- che non esiste il Collegio Sindacale; —
- che pertanto l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare. —

Il Presidente, previa dichiarazione di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara aperta la discussione e introduce quindi la trattazione del primo punto all'ordine del giorno ricordando all'Assemblea che l'art. 26 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (Testo Unico in materia di società partecipate dalla Pubblica Amministrazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 in data 8 settembre 2016) prevedeva l'obbligo di adeguare gli Statuti delle Società a controllo pubblico, già costituite alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, entro il termine del 31 dicembre 2016, prorogato al 31 luglio 2017 dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100; precisa che l'assemblea




all'uopo convocata in data 27 luglio 2017 alle ore 18,30 è andata deserta, per cui si è provveduto a convocarla nuovamente in questo luogo, giorno ed ora.

Passando all'esame delle modifiche statutarie che si rendono necessarie ai sensi del suddetto D. Lgs, il Presidente fa presente all'assemblea che l'articolo 4) del Testo Unico disciplina le finalità perseguibili dalle società interessate, circoscrivendo l'oggetto sociale delle società a controllo pubblico allo svolgimento di attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, analiticamente descritte al secondo comma dello stesso articolo.

Sotto questo profilo, l'attività svolta dalla società, compiutamente disciplinata nell'art. 4) dello statuto sociale, rientra certamente nella previsione di cui alla lettera a), comma 2, art. 4), del D. Lgs. 175/2016, avendo ad oggetto la "produzione di un servizio di interesse generale", così come prescritto dalla nuova normativa, per cui lo statuto sociale non necessita, al riguardo, di alcun intervento di adeguamento.

Quanto alla disciplina degli organi sociali, l'articolo 11) del suddetto D. Lgs. prevede che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico debba essere, di regola, costituito da un Amministratore Unico; l'adozione di sistemi amministrativi "alternativi", come l'attuale Consiglio di amministrazione, è consentita solo previo espletamento della procedura delineata dallo stesso Testo Unico, che all'art. 11), nel testo novellato dal D. Lgs. 100/2017, prevede che:

"L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia ammini-



strata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera e' trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15".

Al riguardo, il presidente rappresenta l'opportunità di lasciare immutato il sistema amministrativo collegiale vigente, nell'ottica della migliore e consolidata organizzazione gestoria della società, e propone, ai fini del contenimento dei costi di gestione, di prevedere che il Consiglio di Amministrazione possa essere costituito da un numero massimo di tre membri.


Il Presidente quindi propone all'assemblea, per ottemperare agli obblighi di adeguamento dello Statuto sociale al D. Lgs. 175/2016, la revisione dell'intero titolo VI dello statuto, modificando gli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 e sopprimendo l'articolo 19, che prevede la figura del "Direttore", rinumerando di conseguenza gli articoli successivi al 19, nonché di modificare l'art 13 dello statuto, espungendo dallo stesso la previsione, tra gli organi della Società, del Direttore ed adeguandolo alla necessaria previsione di un organo di controllo o un revisore legale, come meglio infra precisato, il tutto nel testo di cui dà lettura all'assemblea, e che si riporta letteralmente come segue:

"Articolo 13 - Organi della Società

Sono organi della società:

l'Assemblea; il Consiglio di Amministrazione; il Presidente del Consiglio di Amministrazione; l'Organo di Controllo o il Revisore Legale.

E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in te-



ma di Società.

TITOLO VI

Amministrazione e Rappresentanza

Articolo 15 - Amministratori

15.1 Salvi gli ulteriori requisiti previsti dal presente statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo della società devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

15.2 L'organo amministrativo della società è, di norma, costituito da un amministratore unico.

15.3 L'assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i..

15.4 Nella scelta degli amministratori, deve essere assicurato il rispetto del

principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. _____

Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120. _____

15.5 Non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci. _____

15.6 Gli amministratori della società non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. _____

Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 6 dell'art 11 del D. Lgs. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione della presente disposizione non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori. _____

15.7 Ai sensi del presente statuto e in conformità al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, è vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali. —

15.8 E' altresì fatto divieto di corrispondere ai dirigenti della società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla



legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile. —

15.9 La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è consentita nei soli casi previsti dalla legge. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 (trenta) per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto. —

15.10 Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. —

15.11 Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo determinato all'atto della nomina o comunque per un periodo non superiore a tre esercizi; essi sono rieleggibili. Nel caso in cui l'amministrazione sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione e per dimissioni o per altra causa venga a mancare la maggioranza del consiglio, gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per il rinnovo dell'intero consiglio. —

15.12 Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea, salvo quanto previsto al successivo punto 16.2. —

15.13 Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ. —

————— Articolo 16 - Consiglio di Amministrazione —————

16.1 Quando l'amministrazione è affidata ad un consiglio, questo si compone di tre membri, anche non soci, nominati come segue: —

- n. 1 (uno) nominato dal Comune di Castrovillari; —

- n. 2 (due) nominati dall'Assemblea dei soci. _____

16.2 Gli Amministratori nominati dall'Ente Pubblico possono essere revocati solo ed esclusivamente dall'Ente che li ha nominati, con le modalità previste per l'Ente stesso, anche senza giusta causa. _____

16.3 Per l'esercizio del loro mandato agli Amministratori spettano i compensi e i rimborsi spese deliberati dall'Assemblea che li nomina, anche per quanto riguarda il membro nominato dal Comune di Castrovillari, nei limiti dei compensi massimi previsti dall'art. 11, comma 6, del D. Lgs 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni. _____

16.4 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri un Presidente e può nominare un solo Amministratore Delegato. _____

La carica di Presidente e quella di Amministratore Delegato sono cumulabili.

Esclusivamente in caso di assenza o impedimento del Presidente, il consigliere più anziano d'età assume la carica di vicepresidente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. _____

_____ Articolo 17 - Convocazione Costituzione e Deliberazioni _____

_____ del Consiglio di Amministrazione _____

17.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convocherà il C.d.A. presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, tutte le volte che lo riterrà opportuno o quando abbia ricevuto domanda scritta da un Amministratore o dell'Organo di Controllo. _____

17.2 L'avviso di convocazione dovrà essere inviato tramite posta raccomandata, telegramma, telex, telefax, posta elettronica certificata, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, mentre per i casi di urgenza il termine è ridotto a tre giorni. In mancanza delle formalità suddette il Consi-



glio di Amministrazione si considera regolarmente convocato quando sono intervenuti tutti gli Amministratori in carica e l'Organo di Controllo. _____

17.3 Il Consiglio di Amministrazione sarà presieduto dal Presidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età. _____

17.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, tranne per quanto previsto al punto 17.5, occorrerà il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. _____

Le deliberazioni dovranno risultare da verbali trascritti nell'apposito libro e sottoscritti dal Presidente della riunione e da un Segretario anche non Consigliere. _____

17.5 La nomina dell'Amministratore Delegato e l'attribuzione di poteri allo stesso e/o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, fatte salve le competenze di legge, vanno approvate dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità. _____

_____ Articolo 18 - Poteri dell'organo amministrativo _____

18.1 L'Organo amministrativo, qualunque sia la sua struttura, è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria e gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge e dallo Statuto riservati all'Assemblea dei Soci. _____

18.2 E' consentita l'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea ai sensi dell'art. 11, comma 9, lettera a), D. Lgs 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni. _____

_____ Articolo 19 - Firma e rappresentanza sociale _____

La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, all'Amministratore delegato, nei limiti dei poteri ad esso attribuiti dal Consiglio di Amministrazione. _____

Il Presidente prosegue nella trattazione del secondo punto all'ordine del giorno e precisa che l'attuale statuto sociale non è stato adeguato alla normativa introdotta dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modifiche nella L. 4 aprile 2012, n. 35, in materia di sindaco unico e revisore legale. Tale adeguamento oggi s'impone anche alla luce del D. Lgs. 175/2016 s.m.i. che, all'art. 3), comma 2, primo capoverso, prescrive: _____

"Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore". _____

Propone quindi di modificare l'art. 21 del Titolo VII - che viene ridenominato "Sindaco Unico e Revisore Legale dei conti" - rinumerandolo come art. 20 a seguito della soppressione dell'art 19 di cui sopra, e di inserire un nuovo art. 21, che disciplini la revisione legale dei conti, il tutto nel testo seguente: —

_____ "Titolo VII _____

_____ Sindaco Unico e Revisore Legale dei conti _____

_____ Articolo 20 - Organo di Controllo _____

20.1 L'assemblea dei soci nomina un organo di controllo monocratico - Sindaco Unico o Revisore Legale - che ha anche funzioni di controllo contabile.

20.2 Non può essere nominato alla carica di sindaco e se nominato decade dall'ufficio colui che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c. —

20.3 Il sindaco resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione

dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il sindaco è stato sostituito. Il sindaco è rieleggibile. _____

20.4 Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato. _____

20.5 Il sindaco ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c. Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il sindaco esercita anche il controllo contabile di cui all'art. 2409 - bis c.c. -- Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 c.c. _____

20.6 La retribuzione annuale del sindaco è determinata dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio. _____

20.7 Il sindaco deve assistere alle adunanze delle assemblee, del consiglio di amministrazione e dell'eventuale comitato esecutivo. _____

20.8 Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al sindaco, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, il sindaco deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte dell'assemblea. _____

_____ Articolo 21 - Revisore Legale dei Conti _____

21.1 Il revisore o la società di revisione devono essere iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Legali dei Conti. _____

21.2 Il corrispettivo del revisore o della società di revisione è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico. _____

21.3 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. _____

21.4 L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato". _____

Infine, il Presidente propone all'Assemblea di riformulare la clausola compromissoria di cui all'art. 26 dello Statuto nel testo seguente: _____

"Articolo 26 - Clausola compromissoria _____

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaco o revisore, oppure nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto da tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale, che designerà anche il Presidente del collegio stesso. _____

Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza, secondo diritto, entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro rituale. _____

Ai sensi dell'art. 35, ultimo comma, d.lgs. 5/2003, nel caso di controversie aventi per oggetto la validità di delibere assembleari, agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera. Si applicano comunque le disposizioni di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. _____

Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato. _____

Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dell'intero capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso". _____

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita l'assemblea a votare. _____

L'assemblea, preso atto di quanto dichiarato dal Presidente, condivise le motivazioni portate dallo stesso, all'unanimità, mediante comunicazione in forma orale, secondo l'accertamento fattone dal Presidente _____

_____ DELIBERA _____

1) di adeguare lo statuto sociale alle disposizioni introdotte dal D. Lgs. 175/2016, come modificato dal D. Lgs. 100/2017, nonché alla normativa introdotta dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modifiche nella L 4 aprile 2012, n. 35, in materia di sindaco unico e revisore legale riformulando altresì la clausola compromissoria, e quindi di modificare gli articoli 13, 15, 16, 17, 18, 20 e 26 dello Statuto, sopprimendo l'art. 19, rinumerando gli articoli successivi ed inserendo un nuovo articolo 21, il tutto nel testo sopra esposto, che si abbia qui per integralmente riportato e trascritto; _____

2) di lasciare immutato l'attuale sistema amministrativo, ovvero il Consiglio di amministrazione composto di tre membri, essendo tale scelta giustificata dall'esigenza di garantire il mantenimento della consolidata organizzazione gestoria della società, nonché di assicurare un'adeguata rappresentanza delle minoranze tra i componenti dell'organo amministrativo, avendo previsto, ai

fini del contenimento dei costi di gestione, nello statuto come sopra modificato, la riduzione da cinque a tre dei membri che lo compongono, anche al fine di garantire una più rapida e proficua circolazione delle informazioni per la migliore e agevole adozione delle decisioni relative alla gestione della Società, dando mandato all'Organo Amministrativo di provvedere alla trasmissione della presente delibera alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del D.lgs. 175/2016, e alla struttura di cui all'articolo 15 del suddetto Testo Unico;

3) di confermare nella carica i componenti dell'attuale Consiglio di Amministrazione e cioè i Signori Esposito Vincenzo nato a Castrovillari il 21 ottobre 1976 (Presidente), Guida Carmelina nata a Castrovillari il 7 gennaio 1981 (consigliere) e Canduci Francesco nato a Vibo Valentia il 22 giugno 1970 (consigliere), i quali scadranno il 14 novembre 2019, confermando altresì il compenso annuo in Euro 12.150,00 (dodicimilacentocinquanta virgola zero zero) per il Presidente ed in Euro 4.860,00 (quattromilaottocentosessanta virgola zero zero) per ciascun Consigliere;

4) di adottare, quale Organo di controllo, il Revisore legale con funzioni di controllo contabile, nominando a tale carica per tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, il Dottor Antonio De Lucia, nato a Salerno (SA) il 13 novembre 1973 C.F. DLC NTN 73S13 H703E, residente a Cava de' Tirreni (SA), Piazza Vittorio Emanuele II n. 2, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Salerno (SA), sez. "A", in data 27 gennaio 2006 al n. 1491 e presso il Registro dei Revisori Legali in data 20 febbraio 2007 al numero 142280; l'emolumento annuale del Revisore, per i tre esercizi di nomina, vie-

ne fissato in Euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero), oltre oneri di legge; _____

5) di approvare integralmente il nuovo testo dello statuto sociale che, nella sua versione aggiornata e coordinata con le modifiche di cui sopra, previa lettura, debitamente firmato, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale. _____

Il Presidente dà atto che l'assemblea ha deciso all'unanimità, mediante comunicazione in forma orale, di assumere le suddette deliberazioni. _____

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola il Presidente, dato atto del regolare svolgimento dell'assemblea, proclamati i risultati della votazione, dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciassette e minuti venti. _____

_____ **INFORMATIVA EX ART.13 D.LGS. 196/2003** _____

Preso atto dell'informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, predisposta da me Notaio, la parte presta il consenso al trattamento ed alla conservazione dei propri dati personali in relazione alla presente operazione, alla comunicazione dei medesimi dati agli Uffici e/o Registri competenti per gli adempimenti connessi nonché al rilascio di copia del presente atto a chiunque ne farà richiesta. _____

Di _____
quest'atto ho dato io Notaio lettura, presente l'Assemblea, al componente che da me interpellato lo ha approvato. Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio su cinque fogli intercalati per pagine diciassette e fin qui della diciottesima. _____

Viene sottoscritto alle ore diciassette e minuti trenta. _____

Firmato: Vincenzo Esposito - Angela Massara Notaio - segue impronta

del sigillo. _____



La presente copia autentica, scritta su 10 fogli per 36 pagine è conforme al suo originale, ed allegato.

Firmata a norma di legge, viene rilasciata dalla Dr.ssa Angela Massara Notaio in Scalea, a richiesta di PARTE

per gli usi consentiti dalla legge.

Scalea, li 17 OTTOBRE 2011



